



EXPORTDAY

BREXIT E SEMPLIFICAZIONI ALL'EXPORT

UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO

18 MARZO 2019

Dott.ssa Antonella Iozzia UD di Treviso

Recesso del Regno Unito

Qualora non ci fosse alcun accordo tra UK e Ue entro il 29 marzo 2019 o la presunta data di rinvio si potrebbero delineare questi scenari:

- dal 30 marzo 2019, cesserebbero di esistere improvvisamente tutti gli accordi commerciali tra Uk e Ue e si imporrebbe in automatico il sistema tariffario dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). I conseguenti dazi (in **media del 4%**) provocheranno perdite soprattutto per Londra: si stima un danno per il Pil britannico che va dal 2 per cento all'otto per cento complessivo nei prossimi 15 anni.
- Particolarmente colpite saranno le esportazioni e le importazioni di beni alimentari.
- La Gran Bretagna è il quarto nostro mercato di sbocco dell'export, per un valore superiore ai 22 miliardi di euro all'anno (il 5% del totale dell'export italiano).
- I settori export più colpiti da No deal: automobilistico, agroalimentare, moda, abbigliamento
- le uniche regole immediatamente valide sarebbero quelle del WTO (World Trade Organization), l'organizzazione mondiale del commercio, applicando dunque dazi e tariffe per ogni bene.



TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci **spedite** verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93.

ATTENZIONE: l'INTRA dovrà essere presentato fino alla data di rinvio

Analogamente, le merci **provenienti** dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici **non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici**. Essi non saranno tenuti agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.



TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci **cedute** da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

Focus: gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi una doppia imposizione

EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

L'Agenzia ha provveduto ad assegnare d'ufficio il codice EORI a coloro che ne risultano sprovvisti i quali potranno consultarne a partire dal 18 marzo la validità inserendo nella banca dati UE, nel link di seguito indicato – alla voce convalidare i numeri EORI- il codice IT seguito dalla partita IVA:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Focus: gli Uffici delle Dogane possono già rilasciare i codici EORI al ricorrere dei presupposti

ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono **spedire merci** verso il Regno Unito devono presentare una **dichiarazione doganale** di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446.

IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono **importare merci dal Regno Unito** devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).

Le merci importate temporaneamente potranno essere dichiarate utilizzando il **CARNET ATA**.

CARNET Ata sono documenti doganali internazionali che consentono l'esportazione e l'importazione temporanea di merci in esenzione dai dazi doganali e da imposte per un periodo massimo di un anno.

TRANSITO

L'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte contraente alla Convenzione Transito Comune ed applicherà il regime del transito comune.

Focus: con il termine Transito si fa riferimento al Transito Unionale/Comune, che costituisce un regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).



IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall'Italia per l'UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Focus: acquisire informazioni circa disposizioni britanniche per le merci spedite da/verso UK



INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI GIA' RILASCIATE

Reg UE 952/2013- Art.33

A decorrere dalla data di fine rinvio:

- le decisioni ITV già rilasciate dall'autorità doganale britannica non saranno più valide nell'UE e verranno rimosse dal database ITV a cura della Commissione;
- non verranno più accettate istanze da richiedenti con codice EORI del Regno Unito;
- non daranno luogo a decisioni le istanze di ITV già presentate alle autorità doganali inglesi o presentate alle autorità doganali dell'UE da richiedenti con codice EORI rilasciato dal Regno Unito.

Focus: nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK

VIAGGIATORI PROVENIENTE DA UK

I viaggiatori che si spostano dall'Italia al Regno Unito e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal citato territorio UK sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (art. 2 del DM n.32 del 6 marzo 2009).



VIAGGIATORI DIRETTI IN UK

Per il viaggiatore, invece, che dall'Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA previsto dall'art. 38 quater del DPR 633/72, gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale fattispecie appare opportuno evidenziare che l'Agenzia si è dotata di un sistema informatico, denominato OTELLO (vigente dal 1 settembre 2018 su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dai territori UE, collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura tax free in modalità elettronica.

Dal **1° settembre 2018**: *obbligo di emissione da parte del cedente della fattura in **modalità elettronica*** .
(<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello>).

Il valore dei beni acquistati, per ogni fattura deve essere superiore ai 154,94 euro, i beni devono essere destinati ad uso personale o familiare, sulla fattura dovranno essere riportati gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dalla UE

Franchigie

- I viaggiatori in entrata potranno importare solo nei limiti delle franchigie previste per i paesi terzi

<https://www.adm.gov.it/portale/-/uscita-del-regno-unito-dall-unione-europea-hard-brexit-possibili-ripercussioni-doganali>

AEO

A decorrere dalla data di fine rinvio:

- tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall’Autorità doganale britannica saranno revocate automaticamente;
- le eventuali istanze accettate dall’Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.

ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO AEO

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d.MRA) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) 608/2013 – ISTANZE GIA' ESISTENTI

A partire dalla data del 29 marzo, le **decisioni di accoglimento** delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento di istanze unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **decisioni accoglimento di istanze unionali** valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) 608/2013 - NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove **domande di intervento unionali** all'Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le **domande di intervento unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **domande di tutela** in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza – DCLPD.

Maggiori informazioni <https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione>



INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a:

adm.infobrexit@adm.gov.it.

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Inoltre, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en:
 - per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>:
 - per gli aspetti relativi al commercio estero.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en : per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it : per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit

LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>



LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE REGNO UNITO

- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf

CONTATTI UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO

- www.dogane.treviso@adm.gov.it

- **INFO BREXIT**

Sede: Via Santa Barbara 7 Treviso

- *Dott.ssa Antonella Iozzia 0422-299205*
- *Ing. Andrea Zucchetta 0422-299230*
- Sede operativa: Viale della Serenissima, 10
- *Dott.ssa Giacometta La Barbera 0422-299232*
- Sede di Belluno- SOT di Sedico Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 27
- *Dott.ssa Benigno 0422-299287*
- Sede Aeroporto Canova Via Noalese n. 63/E - 31100 Treviso
- *Dott. Gabriele Esposito Alaia 0422-299298*